

Cassazione Penale - Accettazione tacita della remissione di querela.

Cassazione penale, Sez. V, 14.01.2010 n° 11895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSINI Giangiulio, Presidente
Dott. CARROZZA Arturo, rel. Consigliere
Dott. ROTELLA Mario, Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro, Consigliere
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo, Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Sassari, nei confronti di: 1) M.D., n. il (omissis);

avverso la sentenza n° 14/2008 del Giudice di Pace di Porto Torres del 23.02.2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in Pubblica Udienza del 14.01.2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Carrozza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che conclude per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Maria Donatella Aiello, d'ufficio, che chiede il rigetto del P.G.

FATTO E DIRITTO

1.- Il Giudice di Pace di Porto Torres ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.D. in relazione ai reati di cui all'art. 612 c.p., comma 1 e di tentate percosse perchè estinta per intervenuta remissione di querela e relativa accettazione tacita.

2.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Sassari propone ricorso per cassazione, deducendo che perchè potesse ritenersi accettata anche tacitamente la remissione di querela occorreva almeno che l'imputato fosse stato messo in condizione di ricusare la stessa remissione, cosa che nella specie non era avvenuta.

3.- Il ricorso è inammissibile.

Orbene, ai fini dell'efficacia della accettazione della remissione della querela da parte della parte offesa è sufficiente che essa non sia "espressamente o tacitamente riusata", come testualmente prescrive l'art. 155 c.p.. Nella specie, il giudice ha logicamente dedotto l'accettazione della remissione dal fatto che la M. era stata avvisata che in caso di assenza, questa sarebbe stata interpretata come accettazione tacita della remissione proposta dalla parte offesa, cioè dal fatto che l'imputata era stata messa in condizione di ricusare o accettare la stessa remissione. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14.01.2010
Depositato in Cancelleria il 26.03.2010